Insieme

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita
iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 118

Documento sul Regime Fiscale

(aggiornato al 30 settembre 2019)

Allianz S.p.A. - Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 027216.1 - Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n. 05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n. 01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000,00 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco – Cod. 01

Allianz

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento è aggiornato alla data del 30 settembre 2019

Premessa

La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione.
Il regime tributario in vigore in Italia prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.
Il modello descritto si sintetizza con l'acronimo ETT (= Esenzione, Tassazione, Tassazione) sinteticamente riportato nella tabella seguente:

Modello ETT

contribuzione	Esenzione
accumulo	Tassazione
prestazione	Tassazione

Altro aspetto da affrontare preliminarmente è quello della presenza di tre differenti regimi o periodi fiscali (succedutesi nel tempo) applicabili alla previdenza complementare.
Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono nei seguenti modi:
1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000;
2° periodo fiscale che va dall'1.1.2001 al 31.12.2006;
3° periodo fiscale che va dall'1.1.2007.
I rispettivi montanti maturati nei periodi di cui sopra, sono convenzionalmente indicati come K1, K2 eK3.

A fronte di ciò, la fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà il criterio definito "*pro rata temporis*", ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione - sia essa definitiva (es. pensionamento) o intermedia (es. anticipazione) - la tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali pro-tempore vigenti sui montanti ad esse corrispondenti.
Nei paragrafi seguenti entreremo nel dettaglio delle regole fiscali genericamente applicabili alle diverse fasi di partecipazione e tipologie di prestazioni.

1. Regime fiscale dei contributi

Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.

1.1. regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2007

I contributi annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro a forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.
Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

1.2. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1.1.2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme.
La maggior deducibilità annua eccedente il limite di 5.164,57 euro non può comunque superare l'importo di 2.582,29 euro annui.

1.3. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale a seguito dell'erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, assieme ai contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal proprio reddito, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti.

Sulle somme relative alle anticipazioni reintegrate eccedenti i limiti annui di deducibilità è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale regola è applicabile alle anticipazioni riferibili ai montanti maturati dal 1.1.2007.

1.4. Comunicazioni al Fondo dei contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun Aderente comunica al fondo medesimo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi quindi, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.

2. Regime fiscale della posizione in fase di accumulo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Per comprendere a pieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la "base imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari.

Il principio generale che informa l'architettura della tassazione nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla fase di contribuzione a quella finale dell'erogazione della prestazione (secondo il modello ETT di cui sopra) e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la fase di accumulo.

Ne consegue che la quota parte di prestazione che è generalmente assoggettata a tassazione è limitata all'ammontare della stessa proporzionalmente riferibile ai contributi dedotti nel corso della fase di accumulo. Inoltre, per i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il trattamento di fine rapporto (TFR) per contribuire alle forme pensionistiche complementari, la base imponibile è determinata tenendo conto anche della quota corrispondente al trattamento di fine rapporto versato.

I medesimi criteri si applicano in via generale anche nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali.

Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l'Aderente abbia l'una qualifica piuttosto che l'altra.

Il Vecchio iscritto è il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421 (ovvero prima del 15 novembre 1992);

Il Nuovo iscritto è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari non trovandosi nelle condizioni di cui sopra.

3.1. Prestazioni pensionistiche in forma capitale

3.1.1. Quota parte delle prestazioni fino al 31.12.2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% *(ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985)*.

Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata in capitale) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)

Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31.12.2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.1.2. Quota parte delle prestazioni dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente).

Tale aliquota si applica alla parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo.

3.1.3. Quota parte delle prestazioni dall'1.1.2007 (K3)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti e autonomi)

Per i vecchi Iscritti che non optino per il nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 252/2005 le prestazioni maturate dal 1.1.2007 sono tassate con le regole esposte al paragrafo precedente.

Per i vecchi iscritti che optino per l'applicazione del nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 252/2005, sull'importo della prestazione in capitale maturata dall'1.1.2007 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, come meglio dettagliato nel punto successivo relativo ai nuovi iscritti.

Nuovi iscritti

Si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare , con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). La parte imponibile della prestazione pensionistica è determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Se la data di adesione è anteriore all'1.1.2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

3.2. Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

3.2.1. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31.12.2000 (K1)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente su un imponibile pari all'87,5% dell'importo erogato.

3.2.2. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

È applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo.

E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo.
Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%. Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08 %).

3.2.3. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2007 (K3)

E' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni).
E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%. Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08 %).

3.3. Anticipazioni

3.3.1. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)
Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% *(ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985).*
Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)
Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 2% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).
Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)
Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31.12.2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.3.2. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. L'imponibile è però determinato al netto dei contributi non dedotti ma al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

3.3.3. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2007 (K3)

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta, applicata sulla somma erogata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, pari al:

- 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:

1. acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, relativamente alla prima casa di abitazione;
2. ulteriori esigenze dell'Aderente.

3.4. Riscatti

3.4.1. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% *(ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985).*

Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)

Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31.12.2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.4.2. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2)

Per il trattamento fiscale dei riscatti erogati su montanti accumulati nel secondo periodo fiscale, è necessario distinguere tra la "volontarietà" o l' "involontarietà" degli stessi.

Riscatto c.d. "volontario" (es. licenziamento, dimissioni…)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo.

E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati al fondo.

Riscatto c.d. "involontario" (es. mobilità, cassa integrazione, invalidità…)

- Se riscatto totale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.1.2. concernente la prestazione pensionistica in forma capitale;
- Se riscatto parziale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.3.2. concernente le anticipazioni.

3.4.3. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2007 (K3)

Le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale (al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi non dedotti), sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi , ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale);
- morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

3.5 R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

I commi 168 e 169 della legge di bilancio per il 2018 hanno introdotto in maniera strutturale nel D. Lgs. 252/2005 l'istituto della RITA (introdotto dall'art. 1, commi 166-193, legge 21 dicembre 2016, n. 232 – c.d. "*legge di bilancio per il 2017*") che rappresenta la nuova ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare.

Le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte soggiacciono al trattamento previsto a partire dal 2007, ossia applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno superiore al quindicesimo di iscrizione, fino al raggiungimento della aliquota minima del 9%.

Il reddito imponibile è determinato imputando prioritariamente alla RITA gli importi della prestazione maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima quelli maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 e, successivamente, quelli maturati dall'1.1.2007 (criterio c.d. "FIFO"); per ognuno dei suddetti segmenti temporali, la base imponibile dovrà essere determinata applicando le rispettive regole di determinazione (in altri termini, una volta stabilita la base imponibile secondo le disposizioni di legge di volta in volta applicabili, la stessa sarà per intero soggetta esclusivamente all'imposta sostitutiva del 15%, con applicazione della riduzione indicata, ancorché i montanti maturati erogati a titolo di rendita siano frazionatamente riferibili a periodi anteriori all'1.1.2007).

4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

5. Premio produttività (modifiche introdotte dalla legge bilancio 2017)

La legge di bilancio per il 2017 ha introdotto apposite modifiche all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge di stabilità 2016.

Con l'inserimento del nuovo comma 184-bis è stato stabilito che al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, dovrà riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati da imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale fissato dall'articolo 8 del citato D.lgs. n. 252/2005 in € 5.164,27 (l'agevolazione massima dovrebbe poter pertanto arrivare fino ad € 8.164,27); inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione.

E' stato inoltre incrementato il valore di riferimento per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (aliquota omnicomprensiva del 10%) che passa da € 2.000 ad € 3.000 (al cui limite, per effetto del dl 24 Aprile 2017, n. 50 convertito dalla l. 21 Giugno 2017, n. 96, è stata altresì ricondotta, in diminuzione rispetto al precedente limite di € 4.000, l'ipotesi di lavoratori impiegati presso aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro; in tale ipotesi, la riduzione del limite del reddito agevolabile viene compensato dalla nuova agevolazione consistente nell'abbattimento, per le aziende datrici di lavoro, di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a loro carico per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota del premio di produzione non superiore ad € 800 e, per i lavoratori, nell'esenzione dalla contribuzione a loro carico sulla medesima quota) e, parimenti, la soglia massima di reddito di lavoro che il dipendente deve aver conseguito nell'anno precedente a quello di percezione dei predetti premi per poter accedere al regime agevolato (portata da € 50.000 ad € 80.000).